

DELIBERA N. 39/09/CSP

Segnalazione dell’Onorevole Marco Pannella (Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella), della Signora Antonella Casu (Radicali Italiani), dell’Onorevole Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D’Elia (Associazione Nessuno Tocchi Caino) nei confronti della società R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a.

(Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”) per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (“Matrix”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la segnalazione dell’Onorevole Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella), della Signora Antonella Casu (Segretaria dei Radicali Italiani), dell’Onorevole Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D’Elia (Segretario dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino), pervenuta in data 26 febbraio 2009 (prot. n. 15420), con la quale si assume che l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Canale 5*”, esercitata dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., nel periodo successivo alle elezioni politiche e, precisamente a partire dal 14 aprile 2008 fino al 22 febbraio 2009, ha trasmesso numerose puntate del programma “*Matrix*”, discriminando ed ignorando totalmente le posizioni e le iniziative politiche e

parlamentari dei soggetti politici radicali (vicende della sinistra italiana, crisi economica, politica internazionale, Italia degli sprechi, informazione, politiche scolastiche, problematiche sul lavoro, questione morale, ultime elezioni, politiche del Governo, vicende del Partito Democratico, con interventi specifici in tema di immigrazione, diritti dei cittadini comunitari, visite nelle carceri, campagna per l'istituzione di una anagrafe pubblica degli eletti, trattato internazionale con la Libia, testamento biologico ed eutanasia, liberazione dei prigionieri di Guantanamo, caso Politoskaja, riforma delle pensioni, vicende della Commissione parlamentare di Vigilanza, Comitato nazionale dei Radicali italiani e manifestazioni contro l'omofobia vaticana), non assicurando la completezza, l'obiettività, l'equità, la lealtà, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione, né tantomeno la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in violazione delle disposizioni recate dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) e dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

VISTA la nota in data 3 marzo 2009 (prot. n. 16484) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste informazioni alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 11 marzo 2009 (prot. n. 20627 del 13 marzo 2009) nella quale la concessionaria ha rilevato, in particolare, che:

- in primo luogo va rilevato che nessuno dei segnalanti può essere qualificato "soggetto politico" ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della delibera n. 22/06/CSP;
- più precisamente, né l'Associazione "Luca Coscioni", né l'Associazione "Nessuno Tocchi Caino" risultano svolgere attività di natura politica/elettorale, né esse hanno mai presentato proprie liste elettorali e propri rappresentanti, sotto un proprio simbolo, presso gli organi parlamentari ed europeo;
- per l'Associazione "Luca Coscioni" lo statuto non menziona quale scopo associativo alcuna attività di natura politica/elettorale, indicando viceversa un ampio e generico scopo di promozione della libertà di ricerca scientifica e di salvaguardia dei diritti umani, civili e politici delle persone malate e disabili;
- anche l'Associazione "Nessuno Tocchi Caino", secondo quanto si legge al sito www.nessunotocchicaino.it, non ha, a sua volta, finalità di natura politico/elettorale, mirando viceversa allo svolgimento di attività informative/promozionali dirette a favorire l'abolizione della pena di morte e della tortura negli ordinamenti che ancora le consentono;
- non vale ad attribuire alle associazioni citate la qualità di soggetto politico neppure il fatto che esse aderiscano al "Partito Radicale Transnazionale", che, secondo quanto pubblicato sul sito www.radicali.it, "è un'associazione di cittadini, parlamentari ed esponenti governativi di diverse nazionalità e di diverse tendenze politiche, che intendono ottenere, attraverso i metodi della non violenza gandhiana,

- alcuni obiettivi concreti, tesi a creare un effettivo organismo di giustizia internazionale, nel rispetto degli individui e per l'affermazione della democrazia e della libertà in tutto il mondo"; pertanto, il partito radicale non partecipa alle elezioni nazionali, regionali o locali;
- l'associazione Radicali Italiani non ha attualmente propri rappresentanti nel Parlamento italiano, né a maggior ragione costituisce gruppo parlamentare, in quanto gli appartenenti all'area radicale attualmente presenti in Parlamento sono stati eletti nelle liste del Partito Democratico;
 - gli esponenti dell'area radicale Marco Pannella e Marco Cappato, eletti nel 2004 sotto il simbolo "Lista Emma Bonino", siedono attualmente nel Parlamento europeo; la stessa esponente politica cui la lista è intitolata, tuttavia, siede ad oggi nel Parlamento italiano quale rappresentante del Partito democratico, al cui gruppo parlamentare appartiene;
 - il fatto che, nell'approssimarsi della fine della legislatura europea siedono nell'assemblea dell'Unione soggetti eletti nel contesto di formazioni politiche oggi collocate nell'ambito di schieramenti più ampi non consente di ravvisare la persistenza della qualità di soggetti politici in capo a tali formazioni;
 - in caso contrario, verrebbe riconosciuta una sorta di legittimazione *ad personam* a favore dei singoli parlamentari europei, più che del partito politico di loro appartenenza, le cui posizioni politiche sono ormai rappresentate da uno schieramento più ampio;
 - posto che l'attività politica dell'area radicale è oggi collocata nel contesto più ampio del Partito Democratico, l'informazione fornita da Matrix sulle posizioni di quest'ultima formazione con numerosi accenni anche alle opinioni di singoli esponenti o correnti interne ha comunque garantito il rispetto del principio pluralistico anche per quanto riguarda i segnalanti;
 - infatti, nel periodo oggetto di segnalazione "Matrix" ha ospitato esponenti del Partito Democratico su vari temi, tra cui alcuni di quelli citati nella segnalazione, nella puntata del 14, 20 e 23 maggio 2008, 6, 10, 11 e 17 giugno seguenti, 8 e 24 settembre 2008, 1°, 6, 15, 22, 27 e 29 ottobre seguenti, 4 e 14 novembre 2008, 5 e 13 gennaio 2009, 6 e 24 febbraio seguenti e 4 marzo 2009;
 - secondo un orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ormai consolidato i programmi di approfondimento informativo, anche e soprattutto in periodo non elettorale, non sono retti dal principio di matematica ripartizione dei tempi riconosciuti alle varie forze politiche, bensì dal differente e più flessibile criterio dell'equilibrio e della parità di trattamento;
 - inoltre, resta in ogni caso salva l'autonomia delle singole testate e redazioni circa la selezione dei temi ritenuti d'interesse, alla luce del criterio rappresentato dall'attualità e dalla cronaca;
 - non esiste quindi un autonomo e perfetto diritto di ciascuna forza politica, o meglio, nel caso presente, di ciascun componente di uno schieramento politico più ampio, ad accedere ai programmi di approfondimento informativo, né ad influenzare la scelta dei temi trattati da tali programmi, in ragione di considerazioni legate ad un criterio di valorizzazione della propria attività politica agli occhi del pubblico;

- per quanto riguarda i provvedimenti adottabili all'esito del presente procedimento, si rileva innanzitutto l'inapplicabilità dell'articolo 10 della legge n. 28/00 relativo al solo periodo elettorale, né vale neppure il richiamo contenuto nell'articolo 4, comma 3, della delibera n. 22/06/CSP, poiché la norma regolamentare non potrebbe in alcun caso essere interpretata nel senso di ampliare il potere dell'Autorità di adottare provvedimenti conformativi al di fuori dei presupposti previsti dalla fonte primaria;
- difettano, infine, i presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria invocata dai segnalanti, sia in considerazione dell'insussistenza delle lamentate violazioni, sia perché non vi è, nel caso presente, alcun ordine o provvedimento dell'Autorità rimasto non eseguito da parte della società Rti spa;

RILEVATO, quanto all'eccezione del difetto di legittimazione delle associazioni segnalanti, che la delibera n. 22/06/CSP all'articolo 2, comma 4, lettera b) prevede che è assicurato l'accesso all'informazione, nei periodi non interessati dalle campagne elettorali, alle forze politiche che pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo;

CONSIDERATO che, come già affermato nella delibera n. 232/08/CSP del 16 ottobre 2008, le associazioni segnalanti, espressione politica dell'area radicale, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei rami del Parlamento nazionale – in quanto i suoi rappresentanti sono stati eletti nella lista del Partito Democratico nelle recenti consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 – sono soggetti politici legittimati, risultando eletti al Parlamento europeo, con il simbolo “Lista Emma Bonino”, l'onorevole Marco Pannella e l'onorevole Marco Cappato;

CONSIDERATO che il programma “Matrix”, oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, è programma che per impostazione e realizzazione è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione *“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai programmi di informazione, la delibera n. 22/06/CSP, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che “ *1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento*”;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della citata delibera n. 22/06/CSP, nei programmi di approfondimento l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in periodo elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO, quanto alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione, che essa non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento. Secondo quanto esplicitato dall'Autorità nella delibera n. 73/08/CSP, “*il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi (applicabile invece alla comunicazione politica). D'altra parte, secondo consolidati canoni interpretativi, il principio di parità di trattamento va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga*”;

RITENUTO di estendere il periodo oggetto di verifica fino al 5 marzo 2009, ai fini dell'accertamento della programmazione dell'emittente in questione, in considerazione dell'andamento del ciclo della trasmissione;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi al programma “Matrix” trasmesso nel periodo tra il 15 aprile 2008 (giorno successivo alle votazioni per le elezioni politiche 2008) e il 5 marzo 2009, non risultano presenze di esponenti dei soggetti politici segnalanti;

CONSIDERATO, pertanto, che la società concessionaria R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. non ha assicurato, nel ciclo delle puntate del programma “Matrix”, la presenza dei soggetti politici segnalanti, venendo meno al rispetto dei principi di

completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento recati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO, altresì, quanto segnalato nella denuncia in oggetto circa l'imminenza dei periodi pre-elettorale ed elettorale inerenti le elezioni europee ed amministrative previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP, nel periodo pre-elettorale, cioè dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest'ultima, l'equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche. In caso di alterazione il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

1. La società R.T.I. Reti Televisive Italiane Spa, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Canale 5*, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 - c.a.p. 00187, è richiamata a rispettare nel programma "Matrix", nei confronti dei soggetti politici segnalanti, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità e pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento, nei termini richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate nelle premesse.

L'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Napoli, 18 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola